

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 14 / 2009 -----  
EMENDAMENTO DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI DEL  
COMUNE DI CHIASSO (ROD) A SEGUITO DELLA REVISIONE PARZIALE  
DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE DEL 10 MARZO 1987 (LOC) -----

Chiasso, 28 agosto 2009

Ris. mun. 1536 / 25 agosto 2009

Al lodevole  
CONSIGLIO COMUNALE

6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

L'ultima revisione parziale della Legge Organica Comunale (LOC) è stata votata dal Parlamento cantonale il 7 maggio 2008 su Messaggio governativo del 6 marzo 2007.

Il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Chiasso vigente è quello adottato dal Legislativo nel 1992 con le successive modifiche.

La nuova Legge Organica Comunale ha anche delle ripercussioni a livello di Regolamento organico dei dipendenti, nel contesto dei provvedimenti disciplinari, delle misure provvisoriale e dei rimedi giuridici, che vengono qui di seguito proposte.

In particolare, a seguito della revisione degli artt. 134 e 134a LOC si propone di emendare il titolo III - DOVERI DEL DIPENDENTE -, capitolo III – Mancanze ai doveri di servizio – artt. 33, 34, 35 e 36 ROD, concernenti i provvedimenti disciplinari, l'inchiesta e i rimedi giuridici, le misure cautelari, nonché i termini di prescrizione.

Il progetto di regolamento elaborato viene presentato riprendendo unicamente il testo vigente degli articoli coinvolti e confrontati con la nuova proposta.

Le modifiche proposte sono state evidenziate, mentre gli stralci sono preceduti dall'indicazione STRALCIO a cui segue fra parentesi il testo che appunto viene a cadere.

Pertanto, restando a disposizione per ulteriori informazioni che dovessero necessitare, vi preghiamo di voler

r i s o l v e r e :

SONO ADOTTATE LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CHIASSO. -----

Nel contempo, teniamo a porgere, egregio signor Presidente, gentile signore ed egregi signori Consiglieri comunali, i nostri distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretta

Allegato:

proposta di emendamento al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Chiasso a seguito della revisione della LOC del 2008.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI  
DEL COMUNE DI CHIASSO A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA LOC DEL 2008

Art. 33

Provvedimenti disciplinari

La violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate sono punite dal Municipio, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) il collocamento temporaneo in funzione provvisoria;
- d) il trasferimento ad altra funzione;
- e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h) la destituzione (STRALCIO il licenziamento).

▪ Commento:

Rispetto al passato sono stati introdotti i nuovi provvedimenti specificati dalle lettere e), f), g), oltre alla ridenominazione del licenziamento in destituzione, secondo la lettera h).

Art. 34

Inchiesta e rimedi giuridici

1. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari è preceduta da un'inchiesta, nella quale il dipendente ha il diritto di essere sentito, di farsi assistere e prendere visione dei relativi atti.
2. I provvedimenti sono motivati e comunicati per iscritto all'interessato con l'indicazione dei rimedi di diritto.
3. Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. (STRALCIO cpv. 3 e cpv. 4 - I provvedimenti di cui alle lett. a) e b) (fino a fr. 100.--) dell'art. 33 sono applicati inappellabilmente dal Municipio.
4. Contro i rimanenti provvedimenti è dato ricorso entro 15 giorni dalla loro notifica al Consiglio di Stato.)

▪ Commento:

Contro tutti i provvedimenti disciplinari è dato ora il rimedio del ricorso in prima istanza al Consiglio di Stato e in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo. Di conseguenza anche gli ammonimenti e le multe fino a fr 100.--, essendo stato abrogato il cpv. 5 dell'art. 134 LOC, sono ora suscettibili di impugnazione.

Art. 35

Misure cautelari

1. Il Municipio, in casi gravi, può sospendere immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta. Il dipendente ha diritto di essere sentito, di farsi assistere e prendere visione dei relativi atti.

La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

2. Tale misura è applicabile anche al dipendente contro cui l'autorità giudiziaria notifica al Municipio l'apertura di un procedimento penale per reati d'azione pubblica.

3. Detta misura entra immediatamente in vigore. L'eventuale impugnativa non ha effetto sospensivo.

▪ Commento:

La norma è stata rielaborata alla luce del nuovo cpv. 4 dell'art. 134 LOC, che conferisce al Municipio un ampio ventaglio di possibilità, a dipendenza della gravità dei fatti, di intervenire sulla situazione del dipendente oggetto di inchiesta disciplinare. Sulla base dell'evoluzione di dottrina e giurisprudenza in materia, anche le decisioni provvisorie devono essere debitamente motivate, munite delle indicazioni dei mezzi e dei termini di ricorso e notificate immediatamente all'interessato, ritenuto che la nuova norma stabilisce che eventuali ricorsi al Consiglio di Stato e successivamente al Tribunale amministrativo, non hanno effetto sospensivo.

## Art. 36

### Termini e prescrizione

1. La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.
2. Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto deve essere chiuso con una decisione di abbandono.

1. (STRALCIO INTEGRALE cpv. 1, 2 e 3 - Il Municipio deve avviare l'inchiesta e prendere un eventuale provvedimento disciplinare entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza delle mancanze ai doveri di servizio. Restano riservate eventuali successive procedure ricorsuali.
2. Tale termine è sospeso qualora il Municipio intende subordinare l'adozione di un provvedimento disciplinare all'esito di un procedimento penale.
3. L'avvio dell'inchiesta disciplinare deve avvenire in ogni caso entro 10 anni dal giorno in cui è commessa la mancanza ai doveri di servizio.)

▪ Commento:

Si riprende quanto previsto dall'art. 134a, cpv. 2 LOC, che stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla trasgressione, con una proroga automatica fino a un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale nel caso di un procedimento penale. Si richiede una decisione anche qualora il procedimento venga abbandonato.